



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39
41013 Castelfranco Emilia (MO)

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"DELIA REPETTO"**

Determinazione n. 50 del 28/02/2019

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016) ATTRAVERSO RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) REALIZZATO DA CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI ARREDI NELLE CAMERE DA LETTO E NEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO DELLA STRUTTURA ASP DELIA REPETTO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA DI GARA

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Delia Repetto, di seguito denominata ASP, persegue finalità sociali e socio-sanitarie ed opera senza fini di lucro a favore delle persone anziane e disabili adulte; nasce il 01/07/2008 con deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 26/05/2008 e deriva dalla trasformazione in ASP della cessata “I.P.A.B. Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO). L’ASP è una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona disciplinata dalla Legge Regionale 12 Marzo 2003, n. 2, dalle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 623/04, n. 624/04, dalle successive normative regionali e dal proprio Statuto.
- Attualmente l’Azienda gestisce i servizi conferiti dai Comuni del distretto di Castelfranco Emilia secondo quanto previsto da appositi contratti di servizio, e precisamente: una Casa Residenza ubicata a Castelfranco Emilia e un Centro Diurno per anziani ubicato a Castelfranco Emilia.
- La definizione qualitativa e quantitativa dei servizi svolti, la loro remunerazione e le somme che i Comuni soci corrispondono all’ASP sono stati definiti e indicati nei contratti di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi ai servizi accreditati.

VISTI:

- lo Statuto di questa ASP approvato con deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 1825 del 11.11.2014
- la deliberazione dell’Amministratore unico di questa Asp n. 5 del 01.02.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuivano alla sottoscritta le funzioni di Direttore;

DATO ATTO CHE i suddetti servizi si svolgono nell'immobile sito in Via Circondaria Nord n. 39, e con riferimento a tale immobile si rende necessario provvedere all'acquisto di nuovi arredi nelle camere da letto e nei locali del centro diurno della struttura.

VISTI:

- il D.lgs. 18/04/2016 n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)";
- il D.lgs. 19/04/2017 n. 56: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)";

RICHIAMATE:

- la propria precedente determinazione n. 441 del 28/12/2018, con la quale si determinava di procedere all'appalto per all'acquisto di nuovi arredi nelle camere da letto e nei locali del centro diurno della struttura Asp Delia Repetto, approvando gli atti tecnici progettuali di cui all'oggetto a firma del progettista Ing. Giuseppe Grassigli e con la quale si determinava di procedere all'appalto per l'acquisto mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016) attraverso RdO sulla piattaforma telematica Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato da CONSIP;

- la propria precedente determinazione n. 42 del 18/02/2019, con la quale si determinava di procedere a nuova procedura per l'acquisto di nuovi arredi nelle camere da letto e nei locali del centro diurno della struttura, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016) attraverso RdO sulla piattaforma telematica Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato da CONSIP, dando atto che a tale procedura sarebbero state inviate **cinque ditte** selezionate in base ad indagine informale effettuata tra operatori presenti sulla piattaforma ed iscritte ad apposita categoria "Arredi" sulla piattaforma telematica Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato da CONSIP;

DATO ATTO che in data 18/02/2019 si è provveduto ad avviare la procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016) attraverso RdO sulla piattaforma telematica Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato da CONSIP, con scadenza 11/03/2019, e che tale lettera è stata inviata alle cinque ditte selezionate in base ad indagine informale effettuata tra operatori presenti sulla piattaforma ed iscritte ad apposita categoria "Arredi" sulla piattaforma telematica Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato da CONSIP;

RILEVATO CHE per mero errore materiale in data 21.02.2019 si è proceduto alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, della determina e dell'elenco delle ditte invitate, elenco che doveva temporaneamente essere sottratto al diritto di accesso, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte in applicazione della disposizione di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

LETTO l'art. 53, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, che in materia di accesso agli atti dispone che nelle procedure ristrette o negoziate, gli offerenti non possono conoscere i nominativi dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e di quelli che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

RILEVATA violazione dei principi che presiedono alla correttezza dell'azione amministrativa di segretezza e riservatezza degli atti di gara;

DATO ATTO che si è proceduto a effettuare un bilanciamento e ponderazione con altri principi che presiedono alla correttezza dell'azione amministrativa, considerando il principio di economicità ed il principio di conservazione dei valori giuridici, traducendosi nella regola dello *"utile per inutile non vitiatur"*, ma ritenuti soccombenti rispetto al principio della segretezza, principio cardine nelle procedure di gara;

RICHIAMATA la Sentenza 19 novembre 2018, n. 6520, appartenente a giurisprudenza d'orientamento consolidato, la cui massima recita: *"La violazione del principio di segretezza nelle gare pubbliche va ravvisata in presenza di una indebita ed anticipata conoscenza dei contenuti dell'offerta, comunque determinata, anche laddove si prefiguri il semplice rischio di pregiudizio del bene giuridico protetto dal principio di segretezza"*;

LETTO il disposto dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge"*

RITENUTO quindi che sussistano fondate ragioni d'interesse pubblico per procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/90, della procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016) attraverso RdO sulla piattaforma telematica Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato da CONSIP, avviata in data 18/02/2019 in quanto nella procedura di gara avviata è stato violato il principio della segretezza, attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, della determina e dell'elenco delle ditte invitate, elenco che doveva temporaneamente essere sottratto al diritto di accesso, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte in applicazione della disposizione di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATO CHE non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;


DETERMINA

1. di procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/90, della procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016) attraverso RdO sulla piattaforma telematica Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato da CONSIP, avviata in data 18/02/2019, per le motivazioni esplicitate in premessa e qui integralmente richiamate, in quanto nella procedura di gara avviata è stato violato il principio della segretezza della procedura di gara, attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, della determina e dell'elenco delle ditte invitate, elenco che doveva essere temporaneamente sottratto al diritto di accesso, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte in applicazione della disposizione di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

2. di comunicare a tutti gli operatori economici invitati alla procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.lgs. 50/2016, il provvedimento di annullamento adottato;

3. di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012.

Castelfranco Emilia, 28/02/2019



IL DIRETTORE DELL'ASP DELLA REPUBLICA
(Zona dbt. ssa Elena)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Elena".